Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 ottobre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 27 OTTOBRE 1964:

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1964, n. 988.

Attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio della Comunità Economica Europea l'8 maggio 1964 per la fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi compresi nell'elenco « G » annesso al Trattato istitutivo della predetta Comunità.

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1964, n. 989.

Modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 27 OTTOBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Debito redimibile 5 % - 1954 (legge 29 ottobre 1954, n. 1050). Parte prima: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella sesta estrazione del 10 ottobre 1964. — Parte seconda: Serie sorteggiata per l'ammortamento negli anni precedenti.

(7136)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 21 ottobre 1964, alle ore 11, il Presidente supplente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il signor Francisco d'Alamo Lousada, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Brasile.

(8660)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 ottobre 1964, n. 982.

Estensione ai sanitari degli ospedali psichiatrici delle disposizioni della legge 24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento a riposo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai sanitari degli ospedali psichiatrici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 ottobre 1964, n. 983.

Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunto il seguente comma:

« La Cassa inoltre può affidare ad Enti pubblici la assistenza malattia per i propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando apposita convenzione, purchè la copertura dei relativi oneri sia a carico esclusivamente degli interessati e senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa ».

Art. 2.

Dopo la lettera *e*) dell'art. 9 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunta la seguente lettera:

« *f*) stabilire criteri generali per la stipulazione di convenzioni con Enti pubblici intese ad assicurare la assistenza malattia agli iscritti alla Cassa che ne facciano domanda ».

Art. 3.

Dopo la lettera *f*) dell'art. 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunta la seguente lettera:

« *g*) approva la convenzione da stipularsi con Enti pubblici per assicurare l'assistenza malattia ai propri iscritti che ne facciano domanda ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 ottobre 1964, n. 984.

Esenzione fiscale in favore del Centro culturale di Villa Serbelloni a Bellagio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli immobili adibiti a sede del Centro culturale a Bellagio dalla Fondazione Rockefeller, e di proprietà della Fondazione stessa, sono esenti dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura, sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunali e provinciali.

Saranno, altresì, esenti dall'imposta di consumo i materiali da impiegarsi per l'adattamento e le riparazioni degli immobili, nonchè i mobili destinati allo arredamento dei locali del Centro, il gas e l'energia elettrica per l'illuminazione e per altri usi, consumati nei locali stessi.

I materiali, mobili, libri ed altri oggetti, necessari alla costituzione ed al funzionamento del Centro, saranno esenti dai diritti doganali dovuti per l'importazione e non saranno soggetti a disposizioni restrittive vigenti per l'importazione medesima.

Detti materiali, mobili ed oggetti, non potranno essere ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio della Repubblica Italiana, senza il preventivo assenso delle Autorità italiane e il pagamento dei diritti non corrisposti per effetto delle esenzioni usufruite.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — SARAGAT — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 ottobre 1964, n. 985.

Autorizzazione della spesa di lire 466 milioni per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 466 milioni di lire da iscriversi nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1963-64 e da versarsi all'I.N.P.S. per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione stabilito con la legge 21 dicembre 1961, n. 1371, a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge viene fatto fronte con un prelievo di pari importo da effettuare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria a favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 ottobre 1964, n. 986.

Abolizione del Monopolio statale delle banane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il monopolio del trasporto marittimo delle banane, del commercio delle stesse e della loro lavorazione industriale, compresa quella dei sottoprodotti, istituito con regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni, è abolito con effetto dal 1° gennaio 1965.

A decorrere dall'anzidetta data, è istituita una imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e sulle farine di banane.

La misura di detta imposta è stabilita in lire 70 per chilogrammo di banane fresche ed in lire 350 per chilogrammo di banane secche di farina di banane.

Per le banane di produzione nazionale, l'imposta è corrisposta dal produttore all'atto della vendita ed è accertata e riscossa, per conto dello Stato, dagli uffici comunali delle imposte di consumo competenti per territorio. Ai Comuni ed agli appaltatori del servizio di riscossione delle imposte di consumo, compete l'aggio del 2 per cento sull'ammontare lordo delle riscossioni.

Per le banane provenienti dall'estero, la imposta è corrisposta dall'importatore all'atto dell'importazione ed è accertata e riscossa dalle dogane.

Art. 2.

L'Azienda monopolio banane — A.M.B. — è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i servizi ad essa affidati con il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni, sono esercitati, da tale data e fino a quella della soppressione del regime di monopolio e comunque non oltre il 31 dicembre 1964, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Alla gestione di tali servizi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento in vigore per l'anzidetta Amministrazione.

Art. 3.

I ruoli dell'Azienda monopolio banane, di cui all'allegato 1 al regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880, ed alla tabella allegata alla legge 3 febbraio 1963, n. 73, sono trasferiti, con il relativo personale, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il personale previsto dall'art. 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 73, che presti la propria opera presso l'Azienda, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno un triennio, è inquadrato, anche in soprannumero, subordinatamente al giudizio favorevole espresso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base degli elementi di giudizio esistenti presso l'Azienda monopolio banane, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva prevista dalla tabella allegata alla precitata legge.

I ruoli anzidetti si estingueranno con la soppressione dei posti che a mano a mano si renderanno vacanti nelle qualifiche meno elevate.

Al personale di cui al presente articolo sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 4.

I beni mobili e immobili, nonchè le altre attività patrimoniali dell'Azienda monopolio banane, sono trasferiti, dalla data della sua soppressione, nel patrimonio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 5.

Le norme particolari occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi comprese quelle sulla vigilanza sanitaria relativa al commercio delle banane, saranno stabilite con apposito regolamento da emanare entro tre mesi dalla data della pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della soppressa Azienda monopolio banane sono inseriti nei rispettivi stati di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nel bilancio dello Stato ed in quelli dell'Azienda e dell'Amministrazione predette le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

Il personale appartenente ai ruoli previsti dal precedente art. 3, che abbia prestato almeno 15 anni o, se trattasi di ex combattenti o assimilati, almeno 13 anni di servizi computabili agli effetti del trattamento di quiescenza, può chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo beneficiando di un aumento di anni di servizio fino ad un massimo, rispettivamente, di 5 o di 7 anni, da valere sia ai fini del compimento dell'anzianità per il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

Gli aumenti previsti dal precedente comma non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo un'anzianità superiore a quella che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti di età o di servizio stabiliti per il collocamento a riposo.

La domanda di cessazione dal servizio può essere avanzata, entro il termine indicato nel primo comma, anche dal personale che non si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso per poter chiedere il collocamento a riposo. A detto personale verranno corrisposte:

1) una indennità pari a tante mensilità di stipendio, di quote di aggiunta di famiglia, di indennità integrativa speciale, di assegno temporaneo e di assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, quanti sono gli anni di servizi prestati computabili agli effetti del trattamento di quiescenza;

2) una somma corrispondente a sei mensilità dei predetti emolumenti, aumentata di tante mensilità quanti sono gli anni di servizi indicati nel punto 1) eccedenti i sei, fino ad un massimo complessivo di dodici mensilità.

Il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari riscattato è considerato come servizio di ruolo agli effetti dell'applicazione dei precedenti primo e terzo comma.

Gli aumenti per le campagne di guerra e per servizi speciali previsti dalle vigenti disposizioni si computano anche per il personale indicato nel terzo comma ai soli fini dell'indennità di cui al punto 1).

Agli effetti del computo delle predette mensilità di cui ai punti 1) e 2), la frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per un anno intero di servizio; non si tiene conto di quella inferiore a sei mesi.

L'Amministrazione deve provvedere al collocamento a riposo o alla cessazione dal servizio del personale che ne faccia domanda, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

Le domande di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio possono essere respinte qualora sia in corso un provvedimento disciplinare a carico del dipendente.

Il servizio prestato dal personale che abbia fruito dei benefici di cui al precedente terzo comma non può essere valutato, ai fini del trattamento di quiescenza nè ad alcun altro fine, nel caso di nuova assunzione nella stessa od in altra Amministrazione, salvo che non vengano restituite le somme riscosse in applicazione del comma stesso.

Art. 8.

Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO — PIERACCINI — MEDICI — MATTARELLA — FERRARI AGGRADI — SPAGNOLLI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1964, n. 987.

Modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Aliquote d'imposta per i filati delle varie fibre tessili artificiali e sintetiche

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite, per i filati di fibre tessili appresso indicati, nelle seguenti misure:

I) Per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili) la tassazione è stabilita come segue:

A) per ogni chilogrammo di filato alla viscosa che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a) meno di 25 grammi . . . . . L. 112
b) grammi 25 fino a 40 grammi . . » 92
c) più di 40 grammi fino a 55 grammi » 79
d) più di 55 grammi fino a 80 grammi » 71
e) più di 80 grammi fino a 110 grammi » 64
f) più di 110 grammi fino a 175 grammi » 60
g) più di 175 grammi . . . . . . » 36

B) per ogni chilogrammo di filato all'acetato che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a) meno di 25 grammi . . . . . L. 164
b) grammi 25 fino a 55 grammi . . » 94
c) più di 55 grammi fino a 80 grammi » 79
d) più di 80 grammi fino a 110 grammi » 71
e) più di 110 grammi . . . . . . » 67

C) per ogni chilogrammo di filato al cuprammonio che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a) meno di 21 grammi . . . . . L. 139
b) grammi 21 fino a 30 grammi . . » 113
c) più di 30 grammi fino a 50 grammi » 92
d) più di 50 grammi fino a 75 grammi » 81
e) più di 75 grammi . . . . . . » 71

D) per ogni chilogrammo di filato di fibre artificiali altre che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a) meno di 21 grammi . . . . . L. 180
b) grammi 21 fino a grammi 30 . . » 124
c) più di 30 grammi fino a 50 grammi » 101
d) più di 50 grammi fino a 75 grammi » 89
e) più di 75 grammi fino a 100 grammi » 78
f) più di 100 grammi . . . . . . » 74

E) per ogni chilogrammo di filato di fibre sintetiche poliammidiche che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a) meno di 11 grammi . . . . . L. 539
b) grammi 11 fino a 28 grammi . . » 225
c) più di 28 grammi fino a 48 grammi » 193
d) più di 48 grammi fino a 78 grammi » 184
e) più di 78 grammi fino a 118 grammi » 169
f) più di 118 grammi . . . . . . » 100

F) per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica polivinilica che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a) meno di 41 grammi . . . . . L. 101
b) grammi 41 fino a 50 grammi . . » 95
c) più di 50 grammi fino a 75 grammi » 88
d) più di 75 grammi fino a 100 grammi » 83
e) più di 100 grammi fino a 150 grammi » 70
f) più di 150 grammi . . . . . . » 41

G) per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica poliestere che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a) meno di 11 grammi . . . . . L. 480
b) grammi 11 fino a 30 grammi . . » 200
c) più di 30 grammi fino a 45 grammi » 172
d) più di 45 grammi fino a 100 grammi » 164
e) più di 100 grammi . . . . . . » 150

H) per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica polietilenica che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a) meno di 11 grammi . . . . . L. 357
b) grammi 11 fino a 30 grammi . . » 149
c) più di 30 grammi fino a 45 grammi » 112
d) più di 45 grammi fino a 100 grammi » 91
e) più di 100 grammi . . . . . . » 57

I) per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica polistirolica che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a) meno di 11 grammi . . . . . L. 455
b) grammi 11 fino a 30 grammi . . » 190
c) più di 30 grammi fino a 45 grammi » 128
d) più di 45 grammi fino a 100 grammi » 91
e) più di 100 grammi fino a 200 grammi » 55
f) più di 200 grammi . . . . . . » 25

L) per ogni chilogrammo di fibra sintetica polipropilenica che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a) meno di 11 grammi . . . . . L. 305
b) grammi 11 fino a 30 grammi . . » 127
c) più di 30 grammi fino a 45 grammi » 109
d) più di 45 grammi fino a 100 grammi » 104
e) più di 100 grammi fino a 150 grammi » 95
f) più di 150 grammi fino a 450 grammi » 75
g) più di 450 grammi . . . . . . » 41

M) per ogni chilogrammo di filato di fibre sintetiche altre che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a) meno di 11 grammi . . . . . . L. 593
b) grammi 11 fino a 30 grammi . . » 248
c) più di 30 grammi fino a 45 grammi » 212
d) più di 45 grammi fino a 100 grammi » 202
e) più di 100 grammi . . . . . . » 185

II) Per ogni chilogrammo di vetro a filamento continuo o discontinuo misurante:

a) fino a 3000 metri . . . . L. 25
b) più di 3000 fino a 6000 metri . . . » 32
c) più di 6000 fino a 12.000 metri . . » 38
d) più di 12.000 fino a 23.000 metri . . » 45
e) più di 23.000 fino a 46.000 metri . . » 52
f) più di 46.000 fino a 91.000 metri . . » 73
g) più di 91.000 fino a 151.000 metri . . » 91
h) più di 151.000 metri . . . . . . » 109

III) Agli effetti della tassazione, la lunghezza in metri per chilogrammo dei filati ritorti di cui al paragrafo II), viene moltiplicata per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

IV) Agli effetti della tassazione, il numero dei grammi accertato corrispondente a 4500 metri dei filati ritorti di cui al paragrafo I) viene diviso per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

V) Per ogni chilogrammo di filato costituito da filati semplici diversamente tassati si applica la media ponderale delle aliquote di imposta relative ai filati semplici di cui il filato ritorto è costituito.

Sulle confezioni e sui manufatti tessili, sui cucirini, sugli spaghi, cordami, forzina, rafforzina, lusino e simili, importati dall'estero e fabbricati con filati soggetti a tassazione è dovuta la sovrimposta di confine in base alle aliquote dell'imposta di fabbricazione vigente per i filati di cui risultano costituiti ovvero, nel caso di particolari manufatti, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui ai precedenti paragrafi I) e II) nonchè le disposizioni di cui al paragrafo IV) si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Liquidazione e riscossione dell'imposta in abbonamento

L'imposta di fabbricazione per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili), per i filati di vetro a filamento continuo e discontinuo, continuerà a riscuotersi col sistema dell'abbonamento annuale determinato sulla base delle misure unitarie d'imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero delle filiere e della durata e tipo della lavorazione.

Le modalità per l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta dovuta in abbonamento per i filati di cui al precedente comma sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Infrazioni ai decreti ministeriali

Le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti del Ministro per le finanze che saranno emanati in forza del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, nonchè del presente decreto sono punite con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Art. 4.

Deroga al Codice penale per la misura dell'ammenda

Le disposizioni di cui al precedente art. 3 del presente decreto per quanto concerne la misura dell'ammenda, sono adottate in deroga all'art. 26 del Codice penale e delle sue successive modificazioni.

Art. 5.

Spese a carico delle ditte

Sono a carico delle ditte interessate le spese per le operazioni eseguite per effetto delle denuncie di variazione degli elementi che entrano nel calcolo della liquidazione dell'imposta, per le operazioni relative alle esenzioni, alle restituzioni ovvero agli scarichi della imposta di fabbricazione sulle rate mensili liquidate nei confronti dei fabbricanti nonchè per le operazioni richieste dalle ditte stesse, nel loro interesse o per la concessione di una agevolezza fiscale.

Art. 6.

Servizi svolti dagli Uffici oltre l'orario normale

Le spese relative ai servizi svolti dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione richiesti dalle ditte in anticipo o in prolungamento del normale orario di ufficio, debbono essere, in ogni caso, poste a carico delle ditte medesime con l'applicazione delle aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 21 febbraio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1962.

Art. 7.

Abrogazione di norme

Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) il n. 8 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

b) l'art. 6 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

c) il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 8.

Validità dei canoni

I canoni di abbonamento stabiliti col decreto ministeriale 30 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 25 settembre 1963, restano in vigore sino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che stabilisce nuovi canoni di abbonamento valevoli per il periodo intercorrente tra detta data e il 31 dicembre 1964.

Art. 9.

Entrata in vigore del decreto

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — PIERACCINI — REALE — COLOMBO — MEDICI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 178 — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1964.

Scioglimento del Consiglio comunale di Arzano (Napoli).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla base dei risultati delle elezioni svoltesi nel comune di Arzano, il 6 novembre del 1960, una delle concorrenti liste di candidati ebbe attribuiti sedici dei trenta seggi che la legge assegna a quel Consiglio comunale.

Ciò non valse, però, ad assicurare stabilità di governo al civico ente, poichè in quel gruppo consiliare maggioritario, apparentemente omogeneo, affiorarono ben presto profondi contrasti interni, che venivano a ripercuotersi sul frazionamento degli organi di amministrazione, provocandone, per tre volte, la crisi.

L'ultima di esse, concretatasi nella definitiva frattura del gruppo di maggioranza e, di conseguenza, nella completa paralisi dell'attività deliberativa, anche in ordine agli adempimenti più essenziali, tra cui l'approvazione del bilancio, doveva rivelarsi esiziale, giacchè il Consiglio comunale, dopo le dimissioni rassegnate dal sindaco, si dimostrava incapace di provvedere alla sua sostituzione.

Dopo di che in due sedute, all'uopo indette per il 4 e l'11 luglio scorso, si era registrata la mancanza del prescritto numero legale di presenti, il prefetto procedeva, d'ufficio, alla convocazione del civico Collegio, esplicitamente avvertendo i singoli componenti della misura di rigore che, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si sarebbe resa inevitabile ove il Consiglio avesse persistito nella inadempienza.

Ma nemmeno l'intervento dell'autorità di vigilanza sortiva alcun effetto, in quanto anche le due nuove sedute, fissate per il 30 ed il 31 luglio, si concludevano con un nulla di fatto, sempre per difetto del « quorum » prescritto.

Il prefetto, pertanto, ritenuta la inutilità di ulteriori tentativi intesi a provocare una soluzione spontanea della crisi, ha proposto, a norma del precitato art. 323, lo scioglimento di quel Consiglio comunale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'Ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta, perdurante inadempienza del Consiglio comunale di Arzano in ordine ad un essenziale obbligo incombentegli per legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 22 settembre scorso.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Arzano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Mario Formicola, direttore di sezione della Prefettura.

Roma, addì 30 settembre 1964

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto di Napoli, il Consiglio comunale di Arzano non ha provveduto ad eleggere il sindaco, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 22 settembre scorso;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arzano, è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Formicola, direttore di sezione della Prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

TAVIANI

(8191)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1964.

Riduzione del contributo straordinario concesso al comune di Pordenone con decreto interministeriale 27 luglio 1961.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1960, con il quale il comune di Pordenone è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 250.000.000 con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo Palazzo di giustizia ed al Comune medesimo è stato concesso un contributo straordinario di L. 20.895.057 per la durata di anni venti per l'ammortamento di detto mutuo;

Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1961, con il quale il contributo straordinario concesso con il decreto interministeriale 24 dicembre 1960 è stato ridotto da L. 20.895.057 a L. 20.839.253 per la durata di anni venti;

Vista la nota 7 giugno 1962, n. 16196, del Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti, dalla quale risulta che il rateo annuo di ammortamento del mutuo occorrente ammonta a L. 20.359.934, e vista la nota 28 gennaio 1964, n. 178237, con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, considerando che il relativo tasso d'interesse è del 5,50% e non del 5,80% come inizialmente previsto, rappresenta la necessità di ridurre il contributo concesso allo stesso ammontare del rateo di ammortamento;

Ritenuto che occorre pertanto ridurre la somma indicata nel decreto interministeriale 27 luglio 1961 quale contributo straordinario da corrispondere annualmente al comune di Pordenone per l'ammortamento del mutuo;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo straordinario concesso al comune di Pordenone per la durata di anni venti con decreto interministeriale 27 luglio 1961 per l'aumento del mutuo di L. 250.000.000 che il Comune medesimo è stato autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo Palazzo di giustizia viene ridotto da L. 20.839.253 a L. 20.360.000 (ventimilionitrecentosessantamila).

Art. 2.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo contenente apposita clausola di cessione, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà direttamente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Pordenone, il contributo straordinario indicato nel precedente articolo 1 per tutta la durata di ammortamento del prestito e con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-1963.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1964
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 135. — GALLUCCI

(8194)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, che istituisce una Commissione avente compiti riguardanti i concorsi pronostici ed i giuochi di abilità, disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana numero 248 del 14 ottobre 1959, con il quale il dott. Pasquale Fraenza è stato nominato membro della Commissione anzidetta in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Vista la nota del 1° giugno 1964 del Ministero dell'interno, con la quale, in sostituzione del dott. Pasquale Fraenza, destinato ad altro incarico, viene designato il dott. Efisio Zanda;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pasquale Fraenza, è nominato membro della Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, il dott. Efisio Zanda, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1964
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 131. — NARDIZZI

(8004)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1963.

Delimitazione della zona portuale interna di Limone Porto (Lago di Garda).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Limone Porto (Lago di Garda), sita nella circoscrizione territoriale del comune di Limone è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 21 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

il molo (A) del porto;
il pontile (B);
il pontiletto (C);
uno specchio d'acqua antistante le particelle suddette.

Essa è delimitata come segue:

a) a nord ovest:

da un tratto della nuova strada costeggiante il porto in corrispondenza delle particelle 309, 310, 314 e 316;

dall'area antistante le particelle 320, 329 e 330;

dal lato verso lago delle particelle 1082, 339 e 359;

dal tratto di strada demaniale compreso tra le particelle (B) e (C);

dal lato verso lago della particella 360.

b) a sud-ovest:
dal limite verso lago delle particelle 302, 300 e 304;
dall'area antistante le particelle 305, 301 e 308;
c) a sud:
da un allineamento in prosecuzione verso lago del lato sud della particella 302 per una lunghezza di m. 40;
d) a nord-est:
da un allineamento in prosecuzione verso lago del lato nord-est della particella 360 per una lunghezza di m. 40;
e) a sud-est:
dalla congiungente gli estremi degli allineamenti di cui ai punti *c*) e *d*).

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 8 agosto 1963

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
CORBELLINI

p. *Il Ministro per le finanze*
SALARI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1964
Registro n. 94 bilancio Trasporti, foglio n. 298

(8216)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1963.
Delimitazione della zona portuale interna di Portovaltravaglia (Lago Maggiore).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;
Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Portovaltravaglia (Lago Maggiore) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Portovaltravaglia è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende i fogli mappali 2 e 5 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Varese, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:
il porto *G*, pontile *I* e lo specchio d'acqua antistante a partire dal punto (A) della riva in corrispondenza del prolungamento del lato ovest della particella 42, fino al punto (D) in corrispondenza del lato sud-ovest della particella 605.

Essa è delimitata come segue:
a) lato verso terra *A-D*:
da un tratto del lungolago in corrispondenza della particella 42;
dal limite verso lago della Contrada della Rivazzola;
dal limite verso lago delle particelle 1275 e 1168.
b) lato *A-B*: da un allineamento lungo m. 110 in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 42 e 46;
c) lato *C-D*: da un allineamento lungo m. 100 in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 1168 e 605;
d) lato *B-C*: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti *b*) e *c*).

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Roma, addì 20 agosto 1963

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
CORBELLINI

p. *Il Ministro per le finanze*
SALARI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1964
Registro n. 94 bilancio Trasporti, foglio n. 299

(8217)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Desenzano del Garda, con sede in Desenzano del Garda (Brescia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 4 agosto 1964 alla Società « Cooperativa di consumo fra i lavoratori di Desenzano del Garda », con sede in Desenzano del Garda (Brescia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa di consumo fra i lavoratori di Desenzano del Garda », con sede in Desenzano del Garda (Brescia), costituita per rogito Barziza in data 1° luglio 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giuseppe Brodini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(8195)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1964.

Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente presso il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 9 gennaio 1951 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Alberto Mario Piccioni ed il dott. Innocenzo Zitelli sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma; il dott. Vittorio Garofoli è nominato sindaco effettivo dell'Istituto medesimo.

Essi resteranno in carica fino all'approvazione dello esercizio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(8633)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1964.

Nomina del presidente e dei componenti il Comitato per l'esame di questioni attinenti alla gestione dell'ammasso volontario del risone di produzione 1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1964, con il quale è stata disposta la costituzione del Comitato per l'esame di questioni attinenti alla gestione dell'ammasso volontario del risone di produzione 1963 ed in particolare dei costi della gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente e dei componenti del predetto Comitato, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Comitato per l'esame di questioni attinenti alla gestione dell'ammasso volontario del risone di produzione 1963 ed in particolare dei costi della gestione dell'ammasso stesso:

Ureiuoli dott. Carlo, consigliere di Stato, con funzioni di presidente;

Pentinaca avv. Vittorio, sostituto avvocato generale dello Stato;

Albertario prof. Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Foglietti dott. Antonio, segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi;

Passi dott. Mariano, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

Polini dott. Roberto, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio;

Cancrini dott. Amedeo e De Matthaeis dott. Antonio, ispettori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ferrari dott. Vasco e Folena dott. Luigi, in qualità di esperti non aventi rapporto d'impiego con la pubblica Amministrazione.

Ad esercitare le funzioni di segretario del predetto Comitato è chiamato il direttore di divisione Rocco dott. Cesare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(8659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Annullamento di decreto presidenziale e concessione di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 27 aprile 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1964
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 155

Il decreto presidenziale 15 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1957, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 207, con il quale veniva concessa la medaglia di bronzo al valor militare « *alla memoria* » del partigiano combattente Ciai Omero, da Roma, classe 1922, è annullato. Allo stesso viene conferita la medaglia d'oro al valor militare « *alla memoria* » con la seguente motivazione:

« Giovane combattente, durante la lotta di liberazione si distingueva in numerose azioni per decisione e coraggio tanto che gli venivano affidati importanti incarichi di comando, sempre assolti col più elevato senso di responsabilità. Catturato nel corso di un combattimento, manteneva eroico contegno reagendo con fierezza agli insulti vilmente pronunziati contro l'Italia dai nemici che lo detenevano. Per tale virile atteggiamento veniva trucidato ». — Zona di Sestri Levante, 22 gennaio 1945.

(8270)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Acquario di Tuenno », con sede nel comune di Tuenno (Trento).

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1964, registro n. 13, foglio n. 191, su proposta del Ministro per l'agricoltura e delle foreste, il comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Acquario di Tuenno », con sede nel comune di Tuenno (Trento), è stato ampliato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con l'aggregazione di ha 11.02.02 di terreni.

(8084)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gallio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Gallio (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.334.919, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8340)

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1964 il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8406)

Autorizzazione al comune di San Mango d'Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune di San Mango d'Aquino (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.034.235 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8419)

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune di Rapino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.903.695 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8411)

Autorizzazione al comune di Bugnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune Bugnara (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8412)

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune di Filetto (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.345.370 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8413)

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune Liscia (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.418.134 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8414)

Autorizzazione al comune di Monteodorisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune di Monteodorisio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.562.280 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8415)

Autorizzazione al comune di Ionadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune di Ionadi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.726.050 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8417)

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune di Roccamontepiano (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.582.235 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8416)

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune di Montauro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.455.940 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8418)

Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune di Stefanaconi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.365.450 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8421)

Autorizzazione al comune di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune di Filandari (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.386.508 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8422)

Autorizzazione al comune di Nemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune di Nemoli (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8423)

Autorizzazione al comune di Tolve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune di Tolve (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8424)

Autorizzazione al comune di Canolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune di Canolo (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.459.775 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8425)

Autorizzazione al comune di Sorbo San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune di Sorbo San Basile (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.493.025 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8420)

Autorizzazione al comune di Bovo Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Bova Marina (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.127.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8427)

Autorizzazione al comune di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Camini (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.413.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8428)

Autorizzazione al comune di Isola del Giglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1964, il comune di Isola del Giglio (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.145.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8429)

Autorizzazione al comune di Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1964, il comune di Signa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8430)

Autorizzazione al comune di Aradeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Aradeo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.804.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8431)

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1964, il comune di Berra (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8432)

Autorizzazione al comune di Monterotondo Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1964, il comune di Monterotondo Marittimo (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.878.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8426)

Autorizzazione al comune di Gambugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1964, il comune di Gambugliano (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8434)

Autorizzazione al comune di Santa Giustina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1964, il comune di Santa Giustina (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.026.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8435)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1964, il comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8433)

Autorizzazione al comune di Roverchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1964, il comune di Roverchiara (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8436)

Autorizzazione al comune di Velo Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1964, il comune di Velo Veronese (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8437)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 26 ottobre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,80	624,8075	624,84	624,83	624,83	624,84	624,84	624,83	624,83
$ Can.	581,11	581,10	581,30	581,05	580,25	581,15	581,25	581,15	581,15	581,10
Fr. Sv.	144,79	144,78	144,80	144,795	144,75	144,78	144,793	144,77	144,79	144,78
Kr. D.	90,12	90,14	90,15	90,145	90,10	90,12	90,1425	90,15	90,12	90,12
Kr. N.	87,19	87,19	87,22	87,215	87,15	87,18	87,201	87,20	87,18	87,18
Kr. Sv.	121,16	121,18	121,22	121,175	121,10	121,23	121,20	121,15	121,23	121,22
Fol.	173,68	173,63	173,65	173,645	173,65	173,66	173,66	173,67	173,66	173,66
Fr. B.	12,58	12,592	12,5950	12,5925	12,595	12,59	12,5915	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,48	127,48	127,49	127,48	127,45	127,48	127,47	127,50	127,49	127,50
Lst	1738,72	1738,75	1739,10	1739,26	1739 —	1738,60	1739,20	1738,80	1738,60	1739 —
Dm. occ.	157,23	157,23	157,19	157,23	157,23	157,23	157,2375	157,25	157,25	157,22
Scell. Austr.	24,13	24,18	24,18	24,1875	24,15	24,18	24,185	24,19	24,18	24,185
Escudo Port.	21,68	21,67	21,68	21,6825	21,80	21,67	21,67875	21,68	21,67	21,67

Media dei titoli del 26 ottobre 1964

Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,625
Redimibile 3,50 % 1934	98,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	99,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1964

Valuta	
1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	581,15
1 Franco svizzero	144,794
1 Corona danese	90,144
1 Corona norvegese	87,208
1 Corona svedese	121,187
1 Fiorino olandese	173,652
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,475
1 Lira sterlina	1739,225
1 Marco germanico	157,234
1 Scellino austriaco	24,183
1 Escudo Port.	21,631

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1964

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1964 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO 1964 AL 30 SETTEMBRE 1964			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1964		7.628		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	935.099		748.300	
effettive — residui	180.933		221.030	
Totale		1.116.032		969.330
per movimento di capitali — competenza	15.294		23.742	
per movimento di capitali — residui	5.202		1.963	
Totale		20.496		25.705
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	903.835		777.877	
Conti correnti	3.740.965		3.878.609	
Incassi da regolare	440.413		421.756	
Altre gestioni	2.225.348		1.870.265	
Totale		7.310.561		6.948.507
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	49		49	
Pagamenti da regolare	202.295		275.229	
Altri crediti	3.124.116		3.553.462	
Titoli da realizzare	64		55	
Totale		3.326.524		3.828.795
Totale generale incassi e pagamenti		11.781.241		11.772.337
Fondo di cassa al 30 settembre 1964		—		8.904
Totale a pareggio		11.781.241		11.781.241

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 30 SETTEMBRE 1964 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		8.904	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	315		
Pagamenti da regolare	237.645		
Altri crediti	1.604.356		
Titoli da realizzare	203		
Totale crediti		1.842.519	
In complesso			1.851.423
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.998.694		
Conti correnti	729.923		
Incassi da regolare	80.458		
Altre gestioni	631.387		
Totale debiti			5.440.462
Situazione del Tesoro (passività)			3.589.039

Circolazione di Stato (metallica) al 30 settembre 1964 L. 115.425 milioni

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(8726)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1964

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	40.442.196.333 —
Portafoglio su piazze italiane	»	866.491.680.530 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	225.366.073 —
Anticipazioni	»	272.739.123.068 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	64.156.458.585 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.729.502.470.000 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	276.591.400.733 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	186.583.736.567 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	410.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	485.509.819.236 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	13.155.086.658 —
Spese	»	46.596.746.237 —
	L.	5.391.994.084.021 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.581.488.484.866 —
	L.	9.973.482.568.887 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8.886.623 —
TOTALE GENERALE	L.	9.973.491.455.510 —

PASSIVO

Voce		Parziali		Importo
Circolazione			L.	3.481.637.364.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	26.758.638.542 —
Depositi in conto corrente liberi			»	54.643.894.630 —
Conti correnti vincolati			»	1.386.772.441.366 —
Creditori diversi			»	386.107.703.337 —
Rendite del corrente esercizio			»	47.110.133.227 —
			L.	5.383.030.175.602 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	5.639.267.836 —		
Fondo di riserva straordinario	»	3.024.640.583 —		8.963.908.419 —
			L.	5.391.994.084.021 —
Depositanti			»	4.581.488.484.866 —
			L.	9.973.482.568.887 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	8.886.623 —
TOTALE GENERALE			L.	9.973.491.455.510 —

(8678)

Il Governatore CARLI

Il Ragioniere Generale FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;
Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458,
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, nonchè la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto anzidetto:
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, nonchè la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modifiche il decreto anzidetto;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1948, n. 241;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad *interim* per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141;
Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375;
Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539;
Vista la legge 28 dicembre 1950, n 1080;
Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660;
Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140;
Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207;
Visti i decreti presidenziali 2 agosto 1952;
Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654;
Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14;
Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1607, concernente i ruoli organici e la carriera del personale di segreteria negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale di segreteria degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (coefficiente n. 202).

Ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, il 50% dei posti è riservato al personale che, alla data del presente bando, presti lodevole servizio, da almeno un biennio, nelle segreterie degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. I posti riservati, che non siano conferiti, sono portati in aumento a quelli disponibili per gli altri concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per la partecipazione al concorso.

Alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere forniti di diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale, o di ragioniere e perito commerciale o di titolo equipollente secondo i precedenti ordinamenti scolastici, devono possedere altresì i seguenti requisiti generali:

1) *cittadinanza italiana.* Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) *età* non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il predetto limite massimo di età è elevato:

I — di anni due per coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, risultino coniugati, e ancora di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima. A tali effetti la prole naturale, dal giorno di riconoscimento, è equiparata a quella legittima;

II — di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate delo Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione,

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137:

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950:

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

III — il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

IV — il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro i 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego

Gli aumenti di cui ai numeri I, II, III, IV, si cumulano tra di loro purchè nel complesso non si superino i 40 anni di età;

V — il limite massimo di età è altresì elevato fino a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi per servizio e per le categorie equiparate dalla legge ai fini dell'elevazione del limite di età nei pubblici concorsi. Nono sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella - allegato *A* - al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 866 e dalle voci 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 491.

Agli effeti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali appartenenti ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti;

b) di coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite massimo di anni 30;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1949, n. 500 e 5 settembre 1957, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) *buona condotta*, che 'Amministrazione provvede ad accertare d'ufficio;

4) *idoneità fisica* all'impiego, che l'Amministraizone ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori, mediante visite sanitarie di controllo.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio prescritto, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Della riserva del 50% dei posti di cui al precedente art. 1 beneficiano coloro che alla data del presente bando prestino lodevole servizio, da almeno un biennio, nelle segreterie degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

Il Ministro con proprio decreto esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti.

Non posono in ogni caso partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Prove d'esame e programmi

L'esame di concorso a posti di vice segretario comprende due prove scritte. Una delle prove scritte consiste in un componimento in lingua italiana su argomento di cultura generale.

L'altra prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di diritto su programma della prova orale.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di contabilità generale dello Stato;

2) elementi di diritto civile, limitatamente ai principi generale del diritto, al negozio giuridico, al diritto delle persone e di famiglia e alle obbligazioni;

3) nozioni di legislazione scolastica: attribuzioni, organizzazione e ordinamento dei servizi dell'Amministrazione della pubblica istruzione - ordinamento generale degli studi e degli istituti di istruzione secondaria; leggi e regolamenti sugli alunni, gli esami e le tasse; nozioni sullo stato giuridico ed economico del personale degli istituti di istruzione.

Il candidato deve inoltre sostenere una prova pratica di dattilografia.

Della prova scritta di italiano si terrà anche conto ai fini di un giudizio sulla chiarezza di grafia del candidato.

Art. 4.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 200, debbono indicare, con chiarezza, e precisione, il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, l'indirizzo del candidato

Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

di trovarsi nei limiti di età stabiliti dal precedente art. 2, specificando, eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto alle elevazioni del limite massimo di età ivi previste;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

in quale Comune sia iscritto nelle liste elettorali; eventualmente, saranno indicati i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali, ovvero, in caso affermativo, quali;

di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal precedente art. 2: occorre specificare il titolo posseduto, la data e l'istituto in cui è stato conseguito;

quale sia la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di quali titoli di precedenza e preferenza sia eventualmente in possesso, a norma della tabella *B* annessa al presente bando;

l'eventuale titolo che gli dà diritto alla riserva del 50% dei posti previsto dall'art. 1.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al presente bando (allegato *A*).

Le domande dovranno essere firmate dai candidati: la loro firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Le domande stesse dovranno pervenire con raccomandata a questo Ministero - Ufficio concorsi scuole medie, entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo delle domande è stabilito dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno accettate le domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, o le domande inoltrate con altro mezzo che non sia la raccomandata.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare a questo Ministero - Ufficio concorsi scuole medie, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Art. 5.

Procedura del concorso - Commissione giudicatrice

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove scritte.

Il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora fissati o che risulti assente alle prove d'esame è considerato rinunciatario.

Prima di ciascuna delle prove d'esame i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione giudicatrice o di vigilanza un valido documento di riconoscimento, debitamente aggiornato a norma delle disposizioni vigenti.

La Commissione giudicatrice è costituita da un direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione che la presiede, da un capo d'istituto, da un professore di materie letterarie e da un impiegato della carriera direttiva, con funzioni di segretario.

La Commissione è nominata dal Ministro.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta, pratica di dattilografia ed orale.

Sono ammessi alle prove orali i concorrenti i quali abbiano ottenuto almeno sei decimi nelle prove scritte e nella prova prativa di dattilografia

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo di questo Ministero.

Saranno compresi nella graduatoria dei vincitori, per ordine di merito, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato non meno di 7/10 nella votazione complessiva. Nei casi di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nella formazione della graduatoria dei vincitori il 50% dei posti è riservato, ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, ai candidati idonei che prestano lodevole servizio, da almeno un biennio, nelle Segreterie degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

Essi saranno compresi nella graduatoria per ordine di merito. I posti riservati che non sono conferiti sono portati in aumento a quelli disponibili per gli altri concorrenti.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che comprovino di essere invalidi di guerra, ex combattenti, reduci dalla prigionia o dalla deportazione, orfani di guerra, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le graduatorie dei vincitori e dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'assegnazione della sede viene fatta d'ufficio dal Ministero. Il rifiuto dela sede assegnata o l'accettazione in qualunque modo condizionata importa, senz'altro, decadenza dagli effetti del concorso.

Art. 6.

Norme per la presentazione dei documenti. Termini

I concorrenti che abbiano superato la prova orale riceveranno comunicazione diretta con lettera raccomandata. Nel termine di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera predetta, i concorrenti medesimi dovranno far pervenire a questo Ministero - Ufficio concorsi scuole medie, i documenti prescritti dal seguente art. 7 per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza, di cui all'allegato *B* del presente bando. Coloro che intendano avvalersi della riserva del 50 % dei posti disponibili dovranno dimostrare, sempre nel termine anzidetto, di averne diritto, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal capo dello Istituto, attestante il lodevole servizio prestato per un biennio almeno (alla data del bando) nelle segreterie degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie riceveranno anche comunicazione diretta con lettera raccomandata. Nel termine di giorni 30 dalla data di ricezione della lettera predetta i concorrenti medesimi dovranno far pervenire a questo Ministero - Ufficio concorsi scuole medie, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

b) certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano;

c) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma della disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri d'ufficio, rilasciato su carta bollata da L. 200, dal medico provinciale, o da un medico militare, o dall'ufficiale sanitario, o da un medico condotto. Dal certificato dovrà risultare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837; la qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

Tale documento, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli altri invalidi ad essi assimilati, deve essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo all'adempimento dei doveri d'ufficio;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), regolarmente aggiornata, con marche da bollo da L. 200 sulla prima facciata e da L. 200 sugli intercalari.

Gli aspiranti che si trovino nella posizione di militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) o di riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) debbono presentare la copia del foglio matricolare.

I rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva e gli iscritti di leva (giovani cioè appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva) debbono presentare il certificato di iscrizione alle liste di leva in carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

g) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si è chiesta l'ammissione al concorso, a norma del precedente art. 2.

Coloro che abbiano già presentato il titolo di studio predetto (in originale o copia autentica) a qualcuna delle Amministrazioni dello Stato, a corredo di domande di partecipazione a concorsi di ruolo organico o di ruolo speciale transitorio, produrranno in sua vece un certificato di studio, rilasciato su carta bollata dalla competente autorità, e indicheranno su foglio a parte in carta libera l'ufficio presso il quale il titolo medesimo trovasi giacente e la domanda a cui esso è stato allegato.

Art. 7.

Norme particolari riguardanti la documentazione da prodursi ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza, nei casi di parità di merito e dei benefici previsti per speciali categorie di persone, ai sensi e nei termini di cui al paragrafo 6.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza, nei casi di parità di merito, di cui all'allegato *B* del presente bando, e dei particolari benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore degli ex combattenti, reduci, mutilati ed invalidi di guerra, congiunti ed orfani di caduti in guerra, figli di invalidi, profughi e categorie assimilate, gli interessati debbono documentare di possedere tali requisiti nel modo appresso indicato.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 427 del giornale militare 1937, in carta bollata da L. 200.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre, a seconda dell'Arma e del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200, di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono produrre, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in carta bollata da L. 200 comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente a norma della citata circolare 5000.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione su carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi ad essi assimilati debbono produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa) attestante la qualifica di invalido, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta.

I mutilati ed invalidi per cause di servizio debbono produrre il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalle competenti

Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti di guerra o nella lotta di liberazione, e le persone ad esse assimilate, debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed assimilati debbono presentare un certificato, in carta bollata da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio debbono produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilati debbono produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 200 dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli degli invalidi per servizio debbono produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione.

I congiunti dei caduti, mutilati ed invalidi per servizio debbono documentare la relazione di parentela con i predetti e produrre l'attestazione dell'Amministrazione dalla quale il caduto, mutilato od invalido dipendeva o dipende, da cui risulti che la morte, la mutilazione od invalidità è dipesa da cause di servizio.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale debbono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazioni, rilasciate su carta bollata da L. 200, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che siano stati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono produrre un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Coloro che abbiano prestato servizio didattico debbono produrre certificati attestanti con precisione, per ciascun anno, la data dell'inizio e della cessazione dal servizio stesso e il numero delle ore settimanali di esso.

Coloro che siano dipendenti statali non di ruolo debbono produrre un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I coniugati debbono produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa debbono produrre, in carta bollata da L. 200, un certificato da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, debbono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200 dell'autorità militare.

La presentazione di documenti diversi da quelli sopra elencati o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

Norme generali relative ai documenti di prodursi ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti articoli 6 e 7

Tutti i documenti, da presentarsi ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7, dovranno essere trasmessi, nei termini stabiliti, unicamente con lettera raccomandata, nella quale saranno elencati i documenti stessi, la autorità che li ha rilasciati e la data del rilascio.

La data di arrivo degli atti predetti è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, lo stato di famiglia e lo stato di servizio civile (di cui appresso) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio di cui alla lettera *g*) del precedente art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Il personale statale di ruolo potrà presentare, in luogo dei documenti di cui al precedente paragrafo 6, e sempre nei termini stabiliti:

una copia integrale dello stato di servizio civile, rilasciata, su carta bollata da L. 200, dall'Amministrazione dalla quale dipende, con l'attestazione che è in attività di servizio;

il certificato di sana costituzione fisica ed il titolo di studio, di cui, rispettivamente, alle lettere *e*) e *g*) del secondo comma del precedente paragrafo 6.

I candidati alle armi, in servizio di leva o richiamati, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, in bollo da L. 200, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farne ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti dal presente bando, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per la partecipazione al concorso.

Ai candidati che saranno inclusi nelle graduatorie, di cui al precedente art. 5, ed avranno accettato la nomina non saranno restituiti i documenti, fatta eccezione del titolo originale di studio.

Art. 9.

Disposizioni finali

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato tengono luogo il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 (per la parte, ancora vigente, relativa al personale di segreteria), il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243 e la legge 22 novembre 1954, n. 1122 e la legge 6 dicembre 1960, n. 1607.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1964
Registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 277

ALLEGATO A

(Modello della domanda in
carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione
- Ufficio concorsi scuole medie -
Divisione II — ROMA

Il sottoscritto . . . . (1), nato il . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . . .), residente in . . . . (provincia di . . . . . .), via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1963.

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, dichiara:

di possedere il requisito dell'età stabilito dal bando (2);
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . . . .) (3);
di non avere riportato condanne penali (4);

di essere in possesso, ai fini della partecipazione al concorso suddetto, del seguente titolo di studio . . . ., conseguito il . . . ., presso . . . . ., di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione: . . . .;

di possedere i seguenti requisiti di precedenza o di preferenza: . . . . (5).

Chiede, inoltre, di beneficiare della riserva del 50% dei posti, prevista dall'art. 1. A tal fine dichiara di prestare lodevole servizio, alla data del bando, da almeno un biennio, nelle segreterie degli istituti statali di istruzione, media, classica, scientifica e magistrale e precisamente dal . . . . presso . . . . (6).

Data, ...

Firma . . . . (7)

Indirizzo . . . . (8)

---

(1) Prima il cognome poi il nome.

(2) Specificare secondo le indicazioni dell'art. 2.

(3) Indicare, eventualmente, i motivi della non iscrizione o la cancellazione dalle liste elettorali.

(4) Ovvero indicare le eventuali condanne penali riportate.

(5) Eventuale, ai sensi degli articoli 6 e 7 del bando e dell'allegato *B*.

(6) Eventuale, per coloro che hanno diritto di beneficiare della riserva del 50 % dei posti. Indicare l'Istituto presso cui il candidato ha prestato servizio e precisare la data di inizio del servizio stesso.

(7) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 4 del bando.

(8) Ben chiaro.

ALLEGATO *B*

CRITERI DI PREFERENZA NEI CASI DI PARITA' DI MERITO

Nella formazione delle graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 130, tenendo conto del punteggio per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità dei titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

(7799)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Venezia, del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 46 del 22 febbraio 1964, con la quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 7/P.2.1.1. dell'8 luglio 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

Il revisore capo Zanucco Pasquale è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Venezia del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 3 ottobre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(8198)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento ordinario di ventiquattro tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1964, registro n. 21, foglio n. 262 con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di ventiquattro tenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento ordinario di ventiquattro tenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1964, è composta come segue:

Presidente:
gen. di div. CC. s.p.e. Fiore Vittorio.

Membri:
col. genio s.p.e. Zofrea Flavio;
col. ftr. s.p.e. Peru Pasquale;
ten. col. CC. s.p.e. Posta Giuseppe;
ten. col. art. s.p.e. Pellegrini Armando.

Segretario:
cons. 1ª classe Cannella dott. Giovanni.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1964
Registro n. 81 Difesa-Esercito, foglio n. 324

(8550)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato - ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla predetta legge 24 dicembre 1951, n. 1638;
Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1964, registro n. 34 Esercito, foglio n. 268, con il quale, in applicazione della facoltà concessa dall'art. 20 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato - ruolo commissari - da trarsi dagli ufficiali di complemento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato - ruolo commissari - indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1964, è costituita come appresso:

Presidente:
magg. gen. comm. s.p.e. Parone Ferdinando.

Membri:
col. comm. s.p.e. Benedetti Flavio;
ten. col. comm. s.p.e. Rossignoli Savino;
ten. col. comm. s.p.e. Stefanini Mario;
ten. col. comm. s.p.e. Cucchiara Elio.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione centrale della Difesa-Esercito Pitti dottor Giuseppe.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1964
Registro n. 81 Difesa-Esercito, foglio n. 325

(8548)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato - ruolo sussistenza.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla predetta legge 24 dicembre 1951, n. 1638;
Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1964, registro n. 34 Esercito, foglio n. 268, con il quale, in applicazione della facoltà concessa dall'art. 20 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di otto sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato - ruolo sussistenza - da trarsi dagli ufficiali di complemento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di otto sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato - ruolo sussistenza - indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1964, è costituita come appresso:

Presidente:
magg. gen. suss. s.p.e. Lai Baldo.

Membri:
col. comm. s.p.e. Di Cerbo Nicola;
ten. col. comm. s.p.e. Cavallaro Salvatore;
magg. suss. s.p.e. Cicalese Giulio;
magg. suss. s.p.e. Tinè Concetto.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della Difesa-Esercito Serrao dottor Severino.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1964
Registro n. 81 Difesa-Esercito, foglio n. 326

(8549)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami a duecento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1964 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 25 settembre 1964 il decreto ministeriale 13 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1964, registro n. 25 Finanze, foglio n. 247, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a duecento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 13 maggio 1963.

(8098)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3762 del 4 gennaio 1964, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma alla data del 30 novembre 1963;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del prefetto di Parma, del Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è composta come segue:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredi, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Francesco prof. Vozza, direttore di clinica ostetrica;
Batturini prof. Ugo, titolare della cattedra di semeiotica medica in Parma;
Susanna dott. Leonino, medico provinciale capo;
Guacci dott. Michele, funzionario prefettura, Parma.

Segretario:

Amato dott. Catello, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio medico provinciale di Parma.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Parma e all'albo del medico provinciale di Parma.

Parma, addì 8 ottobre 1964

Il medico provinciale: LOPES

(8203)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 4629/790 in data 16 maggio 1962, venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreti n. 385/1239 in data 14 gennaio 1964 e n. 4448/1375 in data 23 aprile 1964, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Constatato che l'ostetrica Basagni Maria Luisa non ha conseguito il requisito prescritto dall'art. 14 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, per la dichiarazione di idoneità e pertanto è stata esclusa dalla graduatoria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli numeri 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Ricci Petitoni Maria . . . . . punti 64,098
2. Baldini Virginia . . . . » 61,710
3. Gianesin Clementina . . . . . . » 61,446
4. Antoniacomi Valentina . . . . . » 60,766
5. Bernardi Aldina . . . . » 60,719
6. Pifferi Alma . . . . » 58,910
7. Negroni Imelde . . . . » 58,803
8. Moro Pierina . . . . » 57,933
9. Casadio Gaddoni Ornella . . . . . » 57,708
10. Giordani Bruna . . . . » 56,677
11. Zoboli Giovannina . . . . . . » 56,558
12. Monari Iole . . . . » 55,498
13. Soldati Attilia . . . . » 55,487
14. Carra Anna . . . . » 54,624
15. Longhi Armela . . . . » 54,611
16. Zagarolo Armida . . . . » 54,546
17. Cenni Adele . . . . » 54,377
18. Piretti Iolanda . . . . » 54,330
19. Rambaldi Venere . . . . » 54,195
20. Canossa Palmira . . . . » 54,144
21. Vecchi Gina . . . . » 53,976
22. Buldrini Candida . . . . » 53,400
23. Monari Luciana . . . . » 52,937
24. Bergami Giovanna Luisa . . . . . » 52,908
25. Fozzati Wanda . . . . » 52,890
26. Stampini Romana . . . . » 52,835
27. Saltarelli Rosa . . . . » 52,511
28. Melli Santa . . . . » 52,484
29. Contoli Damiana . . . . » 51,174
30. Cuochi Iva Carmen . . . . . . » 50,810
31. Fulgeri Norma . . . . » 50,701
32. Borelli Dina . . . . » 50,603
33. Barnabà Egidia . . . . » 50,298
34. Cuppini Antonietta . . . . . . » 50,225
35. Bartolini Lucia . . . . » 50,166
36. Simoncini Rita Marzia . . . . . » 50,000
37. Marconi Lea . . . . » 49,958
38. Mosconi Marina . . . . » 49,933
39. Zanelli Carla . . . . » 49,574
40. Sirri Benita . . . . » 49,280
41. Benini Malvina . . . . » 49,204
42. Andreis Maurina . . . . » 48,894
43. Lusetti Maria Chiara . . . . . . » 48,107
44. Pompili Pia . . . . » 47,970
45. Valpiani Giuseppina . . . . . . » 47,437
46. Quadri Maria Luisa . . . . . . » 47,251
47. Cattarin Marisa . . . . » 47,186
48. Trevisani Alfonsa . . . . » 46,628
49. Bergamini Edmea . . . . » 46,593
50. Mantovani Lidia . . . . » 45,712
51. Durantini Pierina . . . . » 44,616
52. Tedaldi Renata . . . . » 43,955

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 1° ottobre 1964

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9950/1462 in data 1° ottobre 1964, con il quale si approva la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 4629/790, in data 16 maggio 1962;

Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Considerato che con decreti n. 7822/859 in data 13 agosto 1962, n. 9679/1176 in data 9 ottobre 1963 e n. 9949/1461 in data 1° ottobre 1964, sono state stralciate dal bando di concorso citato e pertanto non più assegnabili le condotte: 1ª « città e sobborghi » e 7ª « Sasso Morelli » del comune di Imola; « Capoluogo » del comune di Castel di Casio; « San Martino in Argine - Selva Malvezzi » del comune di Molinella; « Capoluogo » del comune di San Lazzaro di Savena;

Visto l'art. 69 delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Ricci Petitoni Maria: San Benedetto Val di Sambro, 1ª condotta, capoluogo;
2) Baldini Virginia: Castel San Pietro Terme, 4ª condotta, Montecalderaro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 2 ottobre 1964

Il medico provinciale: MARENZI

(8208)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7800/64 del 10 agosto 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;
Visto il proprio decreto n. 7800/64 del 10 agosto 1964, con il quale vennero assegnate le condotte ai concorrenti risultati idonei;
Vista la rinunzia del dott. Milite Luigi alla condotta medica del comune di Roccadaspide;
Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Milite Luigi;
Considerato che il dott. Sarno Giorgio, all'uopo interpellato, ha fatto conoscere di essere disposto ad accettare la condotta di cui avanti;
Visti gli articoli 16 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Sarno Giorgio è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Roccadaspide.

Il sindaco del predetto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Salerno, addì 8 ottobre 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(8205)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3284 del 10 marzo 1964 e n. 3341 del 16 marzo 1964, relativi al concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962;
Considerato che il dott. Marchio Vincenzo vincitore della condotta medica di Olivadi ha rinunziato;
Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo del dott. Marchio Vincenzo, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina e non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;
Considerato, inoltre, che il dott. Rizzo Felice che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Olivadi indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 396;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 3341 del 16 marzo 1964, il dott. Rizzo Felice è dichiarato vincitore della condotta medica di Olivadi in sostituzione del dott. Marchio Vincenzo rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Olivadi.

Catanzaro, addì 8 ottobre 1964

Il medico provinciale: GIUTTARI

(8224)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 580 del 21 febbraio 1964, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso per le condotte mediche vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 30 dicembre 1962 bandito con decreto medico provinciale n. 770 del 16 febbraio 1963;
Viste le rinuncie dei concorrenti precedentemente classificati;
Vista la graduatoria di merito dei concorrenti approvata con decreto medico provinciale n. 579 del 21 febbraio 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi espresso dagli stessi nella domanda di ammissione al concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 580 del 21 febbraio 1964, i sottoelencati medici sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Canetto Domenico: Bortigali;
Angioletta Salvatore: Lanusei;
Pilia Franco: Seui;
Congiu Giovanni: Perdasdefogu;
Massidda Mario: Gadoni;
Mossa Stefania: Tertenia;
Deplano Piero: Posada.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna », ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 24 settembre 1964

Il medico provinciale: PUTZU

(8204)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.